ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

LE SOCIETÀ BENEFIT COME EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI AZIENDA E MODELLO DISRUPTIVE DELLE IMPRESE ORIENTATE AL BENEFICIO COMUNE

ASPETTI NORMATIVI ESSENZIALI

MARIA CONCETTA RIZZO

13 marzo 2023

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

IL CONTESTO: CRESCENTE ATTENZIONE VERSO TEMATICHE DI SOSTENIBILITÀ

Integrare la sostenibilità nei processi di business: la sfida del 2023 per le imprese

- La **CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive):** tassello fondamentale nel quadro normativo sulla sostenibilità con cui vengono introdotti, a carico delle grandi imprese e delle PMI quotate, obblighi di comunicazione molto più dettagliati e stringenti sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG)

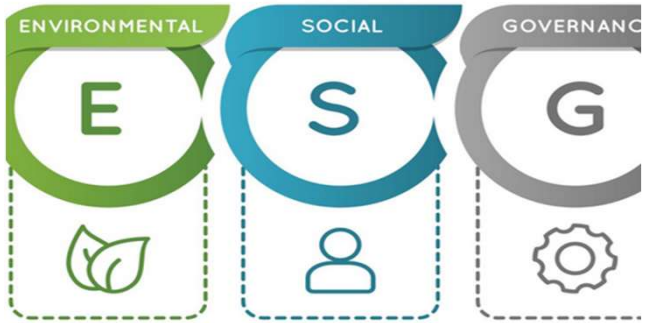

- **Agenda 2030** per lo sviluppo sostenibile e la definizione dei 17 SDGs: grande innovazione di pensiero considerare le imprese come controparti essenziali

- Spinta della **finanza sostenibile** legata agli obiettivi ESG, di rispetto dell'ambiente, di valorizzazione delle persone e delle comunità e l'adozione di buone pratiche di governance e gestione aziendale

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

CAMBIO DI PARADIGMA

PASSAGGIO DALLO SHAREHOLDER CAPITALISM….

IL CONTESTO

The New York Times

A Friedman doctrine-- The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits

By Milton Friedman

Sept. 13, 1970

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

CAMBIO DI PARADIGMA

….ALLO STAKEHOLDER CAPITALISM

IL CONTESTO

McKinsey & Company

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

SOSTENIBILITÀ

IL CONTESTO

➨**peso sempre maggiore** nell'ottica della **creazione di valore condiviso**

➨**tema strategico** strettamente collegato alla gestione dei rischi aziendali

➨**nuove importanti responsabilità** per **organi di vertice** e management, tra cui identificare e comunicare il ***sens of purpose***, integrare i fattori ESG nella cultura e nell'organizzazione aziendale

➨ **efficacia delle interrelazioni** tra le imprese e sui molteplici stakeholder

La **sostenibilità** deve diventare la **nuova normalità** del modo di fare impresa, una visione strategica naturale, fisiologica per l'impresa: **esattamente ciò che è nel nelle intenzioni e distingue le società benefit**.

Profitto per o soci e creazione di valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholders sono **obiettivi tra loro complementar**i.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

IL CONTESTO

UN NUOVO PARADIGMA, OLTRE LA SOSTENIBILITÀ

EVOLVERE DA

PARADIGMI ECONOMICI ESTRATTIVI A RIGENERATIVI

VALORE DI OUTPUT

Economico
Sociale
Ambientale

VALORE DI INPUT

Economico
Sociale
Ambientale

SFIDA DELLA STORIA DELL'UMANITÀ

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

GRANDE OPPORTUNITÀ OGGI:

ESSERE AGENTI DI CAMBIAMENTO VERSO UN MODELLO INNOVATIVO DI FARE IMPRESA

IL CONTESTO

Nel 2016 l'Italia, infatti, è diventato il primo Stato sovrano al mondo a introdurre lo status giuridico di **Società Benefit** (sulla scia del modello statunitense delle *Benefit Corporations*) che permette di riconoscere le imprese a **duplice finalità**: **quelle che intendono perseguire finalità di impatto positivo su società e ambiente, oltre al profitto.**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

GENESI SOCIETÀ BENEFIT

- Benefit Corporations, società di **origine statunitense**
- **società ibride a duplice finalità**: scopo di lucro e di beneficio comune (public benefit) che operano sullo schema della Triple Bottom Line (TBL o 3P, con riferimento a People, Planet, Profit)

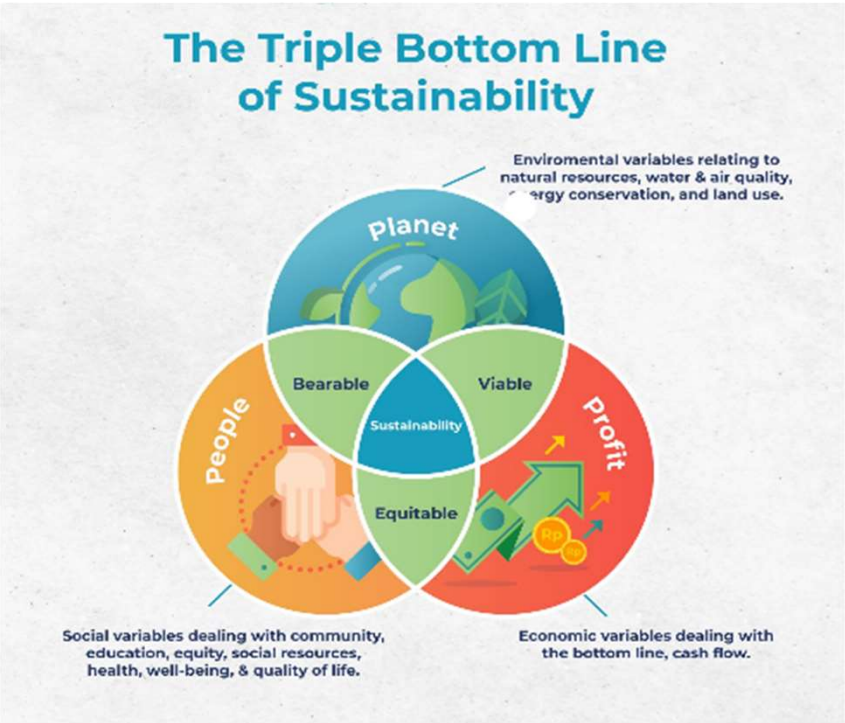

GENESI SOCIETÀ BENEFIT

La prima normativa in materia, la ***Model Benefit Corporation Legislation* (Model Act)** è stata predisposta come strumento di *soft Law*, sotto forma di legge modello, da un gruppo di giuristi sostenuti dall'organizzazione B Lab con il supporto dell'American Sustainable Business Council.

Il primo stato a recepire l'Atto Modello è stato il **Maryland nel 2010**. Oggi sono 36 (oltre a Washington DC) gli Stati nordamericani che hanno disciplinato le Benefit Corporation, compreso il **Delaware** che nel **2013** ha emanato il **Public Benefit Corporation Act** che si discosta notevolmente dal Model Act.

La normativa italiana delle SB si colloca a metà strada tra i due modelli statunitensi.

GENESI SOCIETÀ BENEFIT

- Con l'introduzione dello scopo di **public benefit** all'interno dell'atto costitutivo, lo **scopo sociale** originario si amplia e diviene **duplice**: di lucro (**for profit**) e di beneficio comune (**for benefit**).
- In particolare, lo **scopo di beneficio comune** rappresenta uno scopo **complementare ma paritario** rispetto a quello lucrativo.
- **modifica dei contorni dell'interesse sociale** e **della governance interna**, **dell'assetto di poteri**, **doveri e responsabilità della società e degli amministratori**.

L'**impresa del futuro**, l'impresa che vuole crescere nel tempo non potrà che essere quella che si pone il problema dell'effettiva **creazione di valore** in questa nuova prospettiva.

Non è il profitto che crea valore, ma è la creazione di valore che genera profitto. Non si tratterà di vendere per creare, ma di creare valore per vendere

*«Dal punto di vista dell'impresa non sopravviverà il più forte, ma il più adatto. La nostra scommessa è che il soggetto più adatto sia **l'impresa vivente, che sa creare valore su tutti i livelli**: sul livello del profitto, dell'ambiente e della società. Questa tendenza verrà accelerata dalla situazione che stiamo vivendo. Non solo potremo, ma dovremo perseguire il bene di tutti. Questa è la sfida»*
Massimo Mercati, AD di Aboca

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

DOVE SI COLLOCANO LE SOCIETA' BENEFIT?

LA NORMATIVA BENEFIT
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

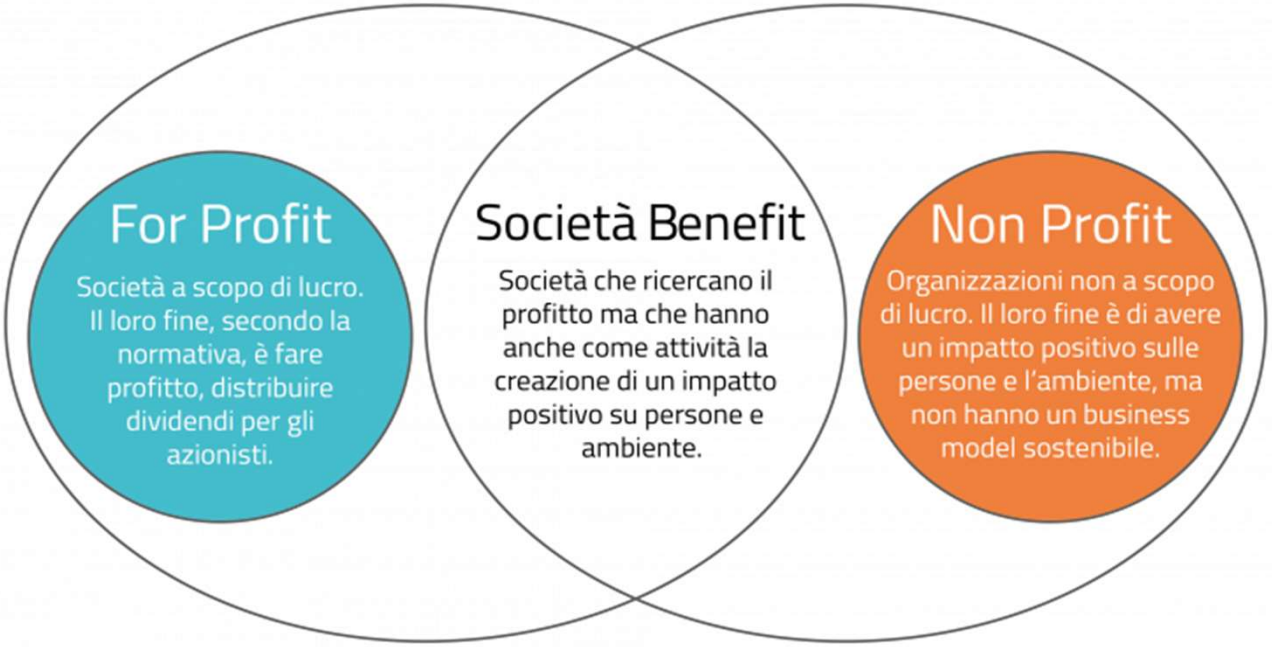

Si tratta di società commerciali tradizionali ibride aventi scopo sociale plurimo

Distinzione tra il modello giuridico della SB e le certificated B Corpation o B Corp

LA NORMATIVA BENEFIT
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

La certificazione da parte dell' ente non profit B Lab è rilasciata alle imprese che raggiungono un punteggio minimo di 80 punti su 200 nell'ambito della Benefit Impact Assessment (BIA)

Le B Corp sono società **volontariamente sottoposte ad un percorso di valutazione** concernente profili di impatto ambientale e sociale che hanno ottenuto un determinato punteggio al BIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

LA NORMATIVA BENEFIT

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

Le Società Benefit sono quelle definite dalla legge (L.208/2015), ovvero quelle società che prevedono con **espressa clausola statutaria** di perseguire un beneficio comune (oltre all'attività economica prescelta dall'oggetto sociale e allo scopo lucrativo).
La società benefit può assumere la veste giuridica di ciascuna delle società **di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile.**

La certificazione è distinta dal modello giuridico, ben potendo esistere società certificate quali B Corp che non usufruiscono della qualifica giuridica della SB e viceversa.

Mentre **l'attribuzione B Corp** ha una **validità limitata nel tempo** (di tre anni) e per essere mantenuta presuppone un'ulteriore positiva valutazione, la **qualifica di benefit** discende da una previsione statutaria e quindi **si mantiene senza limiti di tempo** salvo che detta previsione non venga modificata.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

LA NORMATIVA BENEFIT
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

DEFINIZIONE DI SOCIETÀ BENEFIT (ART.1 COMMA 376 L. 208/2015)

«Le Società Benefit nell'esercizio di una attività economica
"oltre"
allo scopo di dividerne gli utili perseguono
"anche"
una o più finalità di beneficio comune
operano
in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse**»**

La normativa Benefit prevede che, all'interno della clausola relativa all'oggetto sociale di una società benefit, sia esplicitato non solo il perseguimento - in modo responsabile, sostenibile e trasparente - dello scopo di lucro ma anche quello di uno più scopi di beneficio comune.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA SB

LA NORMATIVA BENEFIT
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

- **Beneficio comune**

Le finalità di **beneficio comune** perseguite devono essere indicate nella clausola statutaria dell'oggetto sociale (art. 1, comma 377)

- **Gestione**

La società deve essere **gestita** in modo da **bilanciare** l'interesse dei soci con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto (art. 1, comma 377) e deve essere **individuato il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare compiti e funzioni inerenti il perseguimento del beneficio comune**

- **Relazione annuale**

Si deve rendere conto annualmente degli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso una **relazione** da allegare al bilancio societario (art. 1, comma 382) e pubblicare sul sito

- **Sanzioni**

Il mancato perseguimento in concreto delle finalità di beneficio comune dichiarate comporta l'applicazione delle disposizioni in materia di **pubblicità ingannevole** e quelle del codice del consumo in tema di **pratiche commerciali scorrette** (art. 1, comma 384)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

BENEFICIO COMUNE
COMMA 378 DELL'ART. 1 LEGGE 208/2015

LA NORMATIVA BENEFIT
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

«il perseguimento,
nell'esercizio dell'attività economica,
di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi,

nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni
e
gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile»

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

LO STATUTO DELLE SOCIETÀ BENEFIT. OGGETTO SOCIALE E DENOMINAZIONE

LA NORMATIVA BENEFIT
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

- Qualora una società voglia costituirsi come società benefit dovrà indicare nell'oggetto sociale, all'interno dello statuto, le **finalità specifiche di beneficio comune** che intende perseguire.

- La società che modifichi il proprio statuto per riflettere il perseguimento del duplice scopo ha la **facoltà, ma non l'obbligo**, di modificare la propria denominazione sociale aggiungendo la **dicitura società benefit o l'abbreviazione sb** e di utilizzare tale denominazione nella documentazione societaria, nelle comunicazioni e con soggetti terzi dando così modo a questi ultimi e al pubblico in generale di ricevere un'indicazione inconfutabile legalmente riconosciuta circa il perseguimento di finalità ulteriori rispetto a quelle del mero lucro.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI COMMA 379DELL'ART. 1 LEGGE 208/2015

LA NORMATIVA BENEFIT
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

La normativa benefit prevede per le **società già costituite**, che non sono ancora società benefit, la possibilità di diventarle apportando una **modifica statutaria** per inserire nell'oggetto sociale la duplice finalità e indicare il beneficio comune che intendono perseguire.

Le modifiche statutarie in questione, dovranno essere effettuate secondo i dettami già previsti dalla normativa vigente ai relativi tipi societari

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

Gestione

LA NORMATIVA BENEFIT
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

L'obbligo di gestire la società
bilanciando
l'interesse dei soci con quello degli altri stakeholders*
rappresenta
il cuore della disciplina della società benefit.

Questa previsione amplia la discrezionalità degli amministratori e ne circoscrive la responsabilità,
rendendoli immuni da azioni da parte dei soci per aver considerato nelle proprie scelte strategiche anche
profili sociali e ambientali, oltre a quello della massimizzazione del profitto.

L'inosservanza di tale bilanciamento può costituire inadempimento dei doveri degli amministratori imposti dalla legge con conseguente applicazione di quanto previsto dal codice civile in tema di responsabilità degli amministratori.

*definiti con la lett. b), comma 378 dell'art. 1 gli "altri portatori di interesse": il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

RESPONSABILE DEL PERSEGUIMENTO DEL BC (C.D. BENEFIT OFFICER)

LA NORMATIVA BENEFIT
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

Soggetto/pluralità di soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.

La **nomina** compete all'Organo amministrativo. Tale figura potrebbe coincidere con l'Organo amministrativo o con uno dei suoi componenti, ovvero con soggetti interni o esterni alla società, dotati di particolari competenze e di specifica professionalità.

Tali soggetti potranno **coadiuvare** l'attività degli amministratori o **supervisionare** la coerenza dell'attività dell'impresa con gli obiettivi sociali e ambientali della stessa, ma la loro responsabilità in quanto **responsabilità funzionale ordinaria** non esonera amministratori e sindaci dalla propria.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

LA NORMATIVA BENEFIT
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

- Per la realizzazione di una **relazione d'impatto annuale**, la legge prescrive l'utilizzo di **standard di valutazione esterno** per la misurazione del beneficio comune prodotto.
- La relazione annuale deve essere **allegata al bilancio d'esercizio e pubblicata sul sito della società**
- È previsto un **controllo pubblicistico** sull'operato delle SB spettante all'**Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM)**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

LA RELAZIONE DI IMPATTO E LO STANDARD DI VALUTAZIONE

LA NORMATIVA BENEFIT

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

La relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune include:

- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 (alla l. n. 208/2015) e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

LO STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO
LE AREE DI VALUTAZIONE
(ALLEGATI 4-5)

LA NORMATIVA BENEFIT
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

Lo **standard di valutazione esterno** deve essere:

- ✓ Esauriente nella valutazione di impatto generato;
- ✓ Sviluppato da enti terzi alla SB;
- ✓ Credibile;
- ✓ Trasparente (in particolare riportando i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto, l'identità degli amministratori e l'organo di governo che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione).

Le **aree di valutazione** comprendono:

- ❑ La governance;
- ❑ I lavoratori;
- ❑ Ambiente;
- ❑ Altri portatori di interesse.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

LA NORMATIVA BENEFIT
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

IL CONTROLLO SUL PERSEGUIMENTO DEL BENEFICIO COMUNE IL RUOLO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Un ruolo di controllo è stato attribuito dalla legge all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nello specifico, il ruolo della AGCM si declina con riferimento al controllo del rispetto da parte delle società benefit delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole, ex decreto legislativo 145/2007 e di quelle relative alle pratiche commerciali scorrette di cui al decreto legislativo 206/2005.

AGCM AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Funzioni della Relazione d'Impatto

LA NORMATIVA BENEFIT
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5

- di integrare gli obblighi di trasparenza previsti a **tutela dei soci e dei terzi** (consumatori e investitori) in relazione al perseguimento del beneficio comune.
- **strumentale all'attività di controllo** sull'operato della sb da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato con gli strumenti a sua disposizione, ovvero la normativa relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa e il codice del consumo in relazione alle pratiche di concorrenza sleale.

In questi casi l'autorità garante può **agire d'ufficio o su istanza di terzi** con i suoi **poteri ispettivi, inibitori e sanzionatori** su quelle società che si dichiarano sb e che utilizzano la dicitura sb o l'abbreviazione sb ma che senza giustificato motivo e in modo reiterato nel tempo non perseguono le finalità di benefico comune.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

VANTAGGI DI ESSERE SB

- ✓ Fare la differenza sul mercato
- ✓ Rafforzare il brand, aumentando credibilità e fiducia
- ✓ Attrarre e trattenere nuovi talenti
- ✓ Ispirare gli stakeholders
- ✓ Misurare e potenziare le performance aziendali
- ✓ Migliorare i risultati economici con una riduzione dei costi
- ✓ Attrarre investimenti a impatto sociale (Impact Investing)
- ✓ Continuità del perseguimento del beneficio comune nel tempo, poiché previsto nello statuto
- ✓ Protezione legale poiché amministratori e manager dovranno perseguire, oltre al profitto, il beneficio comune mediante bilanciamento tra gli interessi dei soci e gli interessi di coloro sui quali l'attività sociale abbia un impatto;
- ✓ Trasparenza nel rendere noti le modalità adottate per perseguire tale beneficio.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

assobenefit

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

MARIA CONCETTA RIZZO

Benefit & Impact Advisor -Valutatrice di impatto e CVO certificata Cepas

Dottore Commercialista-revisore legale, consulente società benefit, ets, reti di imprese

consulenza@mariaconcettarizzo.com

Milano 13 marzo 2023